



Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Modifica del 2 marzo 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 novembre 1999¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2

Abrogato

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 11a Convenzioni con i Cantoni in materia di polizia

¹ La Confederazione può collaborare con i Cantoni nell'ambito di organizzazioni che offrono consulenza e formazione in materia di polizia e gestire servizi comuni. Può fornire sostegno ai Cantoni sul piano operativo.

² Il Consiglio federale concorda con i Cantoni le modalità della collaborazione di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne l'esecuzione dei compiti, l'organizzazione e il finanziamento.

¹ RS 172.213.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2018.

2 marzo 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr